

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VALLELAGHI

----- PROVINCIA DI TRENTO

N.ro 40 di Rep. Atti Pubblici -----

**OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA
NUOVA BIBLIOTECA ALL'INTERNO DELL'EX MUNICIPIO DI TERLAGO (P.ED. 38
C.C.TERLAGO). CODICE CUP: F49D19000080005. CIG: 8417997EDE -----**

L'anno duemilaventi, addì ventuno del mese di dicembre, alle ore otto e trenta
presso la sede municipale di Vallelaghi, sita a Vezzano in via Roma n. 41. -----

Avanti a me dott. Claudio Baldessari, Vice Segretario del Comune di Vallelaghi,
Ufficiale Rogante ai sensi dell'art. 137 del Codice degli enti Locali della Regione
Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, si sono
personalmente costituiti i Signori: -----

- dott.ssa Monica Cagol, responsabile del Servizio Segreteria, nata a [REDACTED]
il [REDACTED] la quale agisce nel presente atto in nome, per conto e
nell'esclusivo interesse del Comune di Vallelaghi, con sede in Vezzano, via Roma
41, Codice Fiscale 02401940222, a ciò autorizzata in forza della Giunta comunale
n. 2/2020, esecutiva; -----

- sig. Fabio Cristofolini, nato a [REDACTED] (TN) il [REDACTED] residente a [REDACTED]
(TN), [REDACTED] in via [REDACTED] il quale interviene in qualità di
legale rappresentante della ditta Cristofolini Eligio snc, con sede a Cavedine (TN)
– 38073 - in via Croseta n. 12, iscritta nel registro delle imprese di Trento con
C.F. e P.IVA n. 01906750227. -----

I predetti comparenti, giuridicamente capaci ad impegnarsi e della cui identità
personale io segretario rogante sono personalmente certo, mi chiedono di far
constatare mediante atto pubblico quanto segue. -----

PREMESSO CHE

- con deliberazione giuntale n. 145/2020, esecutiva, è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo inerente i lavori di realizzazione della nuova biblioteca all'interno dell'ex municipio di Terlago (p.ed. 38 C.C. Terlago), come predisposto dall'ing. Dimitri Dori, che prevede una spesa complessiva di euro 266.776,18, diversamente distinto in lavori a base di gara per un importo di euro 170.573,38 e somme a disposizione per un importo di euro 96.202,80, in merito al quale sono state acquisite tutte le autorizzazioni e pareri di competenza, come risultante dalla documentazione depositata agli atti, demandando ad un successivo provvedimento per l'approvazione a tutti gli effetti del medesimo, secondo le indicazioni contenute nel Piano esecutivo di gestione per l'anno 2020;-----
- con determinazione del responsabile dell'area 2 Servizi Tecnici e del Territorio n. 510/2020 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo inerente i lavori di realizzazione della nuova biblioteca all'interno dell'ex municipio di Terlago (p.ed. 38 C.C. Terlago), come predisposto dall'ing. Dimitri Dori e nella consistenza della documentazione tecnico progettuale depositata agli atti, che prevede una spesa complessiva di euro 266.776,18, diversamente distinto in lavori a base di gara per un importo di euro 170.573,38 e somme a disposizione per un importo di euro 96.202,80, con l'indicazione delle modalità di appalto, impegno e finanziamento della spesa;-----
- a seguito dell'espletamento della procedura negoziata dd. 14.09.2020 mediante gara telematica ex art. 11 della L.P. 12 febbraio 2019, n. 1, è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi alla ditta Cristofolini Eligio snc, con sede a Cavedine (TN) – 38073 - in via Croseta n. 12, iscritta nel

registro delle imprese di Trento con C.F. e P.IVA n. 01906750227, in forza del ribasso del 5,750% sull'importo a base di gara di euro 162.754,24 (centosessantaduemila settecentocinquantaquattro/24), cui vanno aggiunti euro 7.819,14 (settemila ottocentodiciannove/14), per oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, per complessivi euro 161.215.01 (centosessantunomila duecentoquindici/01), come risultante dall'offerta depositata agli atti; -----

- nei confronti della ditta Cristofolini Eligio snc è stata espletata con esito positivo la verifica dei requisiti richiesti dalla lettera di invito e dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici. -----

Tutto ciò premesso e dichiarato parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto gli atti sopra richiamati non vengano allo stesso materialmente allegati, tra le parti come sopra costituite si conviene e stipula quanto segue----

ART. 1

Il Comune di Vallelaghi, come sopra rappresentato, affida alla ditta Cristofolini Eligio snc, come sopra rappresentata, che a mezzo del suo legale rappresentante accetta, l'esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova biblioteca all'interno dell'ex municipio di Terlago (p.ed. 38 C.C.Terlago). -----

ART. 2

L'esecuzione dei lavori avverrà sotto l'osservanza piena, incondizionata ed inscindibile delle norme contenute del presente contratto e nel capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 (per le parti ancora in vigore) e, per quanto non disposto, dalla normativa provinciale (L.P.26/1993 e Regolamento di attuazione D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., L.P. 2/2016) e statale (D.Lgs. 50/2016, il regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010, per le parti

ancora in vigore, e D.Lgs 81/2008) vigente in materia, nonché dei seguenti documenti depositati agli atti dell'amministrazione, che si intendono qui integralmente richiamati e trascritti, ancorché non materialmente allegati: offerta dell'impresa, elaborati progettuali redatti dall'ing. Dimitri Dori, disegni, lettera di invito, piano sicurezza e coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e piano operativo di sicurezza dell'impresa. -----
Ai sensi art. 40 bis, comma 9, della L.P. 26/1993 e s.m. e i., l'impresa aggiudicataria dichiara di avere perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione dei lavori; dichiara inoltre che l'opera è attualmente realizzabile sulla base del progetto di gara.-----

ART. 3

Le parti prendono atto che l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto è assoggettata alla disciplina di cui al D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza, e che pertanto l'appaltatore ha consegnato agli uffici tecnici preposti – prima della consegna dei lavori – il piano operativo di sicurezza e la documentazione relativa all'allegato XV di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008. L'appaltatore inoltre ha presentato, in occasione della consegna anticipata dei lavori le proprie integrazioni al piano di sicurezza redatto dalla stazione appaltante a norma del D.Lgs n. 81/2008. Le integrazioni al piano di sicurezza redatto dalla stazione appaltante non comportano oneri, a carico della stazione appaltante, maggiori rispetto a quelli previsti nel piano di sicurezza medesimo. Inoltre, a norma dell'art. 100 co. 5, del D.Lgs. n. 81/2008, in nessun caso le integrazioni al piano di sicurezza redatto dalla stazione appaltante possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali. L'appaltatore è tenuto a trasmettere alle

imprese subappaltatrici il piano di sicurezza redatto dalla stazione appaltante prima dell'inizio delle relative lavorazioni. E' inoltre tenuto a trasmettere alla stazione appaltante i piani di sicurezza operativi redatti dalle singole imprese subappaltatrici prima dell'inizio dell'esecuzione dei rispettivi lavori. L'appaltatore si impegna in ogni caso a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.-----

ART. 4

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto d'appalto, l'appaltatore è tenuto ad applicare le vigenti misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia adeguando conseguentemente il POS. I costi diretti derivanti dall'applicazione di dette misure sono riconosciuti dall'amministrazione aggiudicatrice all'appaltatore quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per il periodo di applicazione delle stesse, mediante modifica del contratto in corso di esecuzione, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della lp 2/2016. Non sono riconosciuti all'operatore economico indennizzi o risarcimenti per l'eventuale protrazione del termine contrattuale a seguito dell'applicazione delle predette misure di prevenzione.-----

ART. 5

Il contratto è stipulato a misura. Il corrispettivo dovuto dal Comune di Vallelaghi per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è stabilito in euro 161.215,01 I.V.A. esclusa, importo ottenuto deducendo il ribasso offerto ed accettato del 5,750% sull'importo dei lavori a base di gara di euro 162.754,24 e sommando la spesa relativa agli oneri per la sicurezza pari ad euro 7.819,14. Tale

somma viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore Lavori per quanto concerne diminuzioni, aggiunte o modificazioni eventualmente apportate al progetto originario. Il luogo, l'ufficio dove sono effettuati i pagamenti e le relative modalità sono disciplinate dalle norme che regolano la contabilità della stazione appaltante; norme che l'appaltatore dichiara di conoscere, avendone preso visione. -----

ART. 6

La ditta dovrà ultimare e completare definitivamente i lavori entro 102 (centodue) giorni naturali successivi e consecutivi dalla data del verbale di consegna. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, decorrente dal verbale di consegna, dovrà obbligatoriamente prevedere il rispetto delle tempistiche previste dal crono programma richiesto dalla stazione appaltante. La penale in caso di ritardata ultimazione dei lavori è fissata nella misura pari ad un importo pari all'1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo per giorno naturale consecutivo di ritardo nell'esecuzione dei lavori. Le prescrizioni inerenti a pagamenti, sospensioni, riprese, programma esecuzione lavori, oneri a carico dell'appaltatore, modalità di contabilizzazione opere, modalità e termini di collaudo, controlli, sono disciplinati dal capitolato speciale d'appalto. -----

ART. 7

L'impresa Cristofolini Eligio snc indica nel sig. Fabio Cristofolini la persona cui saranno inviate tutte le notifiche rivolte all'impresa, e che firmeranno, in nome e per conto della stessa, tutti gli atti di contabilità. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune alla sede legale dell'appaltatore ed i pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del

Comune, Banca Intesa Sanpaolo. L'appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera. Gli stati d'avanzamento (SAL) sono disposti a cadenza bimestrale; le modalità di liquidazione dei pagamenti in acconto sono specificate all'art. 17 del capitolato speciale d'appalto. -----

ART. 8

In relazione all'articolo 42 della L.P. 26/1993, all'art. 138 del Regolamento di attuazione della legge, D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg, all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ed alla normativa di riferimento vigente l'impresa aggiudicataria può avvalersi del subappalto, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale, nel rispetto delle condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto (in particolare art. 33 per le lavorazioni e gli importi indicati nella propria offerta di partecipazione al confronto concorrenziale). La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori secondo le modalità previste dall'art. 139 del D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. -----

ART. 9

Ai sensi dell'articolo 43 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 ed delle ulteriori norme circolari in materia di regolarità delle posizioni assicurative, previdenziali e contributive dell'impresa l'appaltatore è tenuto ad applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Provincia Autonoma di Trento, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria vigente in provincia di Trento durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa qualora obbligatoria per l'impresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa e scuola edile di Trento, nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza,

salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria dichiara, sotto la propria responsabilità civile e penale, che l'azienda per i propri dipendenti denuncia retribuzioni conformi a quelle previste dal contratto collettivo provinciale di categoria a decorrere dalla data di inizio dell'attività e che la stessa é in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Inoltre dichiara che l'impresa è in regola con gli obblighi sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68. -----

L'impresa risponderà dell'osservanza di dette norme da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, inoltre è responsabile in solido con i subappaltatori relativamente all'obbligo di osservare quanto suddetto nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. -----

ART. 10

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo (e, per suo tramite, anche le imprese subappaltatrici) di trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici; il pagamento del corrispettivo da parte dell'ente appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo all'affidatario e, per suo tramite, dei subappaltatori, nonché di copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Qualora dalla dichiarazione di cui sopra risultino irregolarità dell'impresa affidataria, la stazione appaltante provvederà a comunicare all'impresa ed al Servizio Lavoro della Provincia Autonoma di Trento l'inadempienza medesima e ad effettuare

una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori siano in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi in parola. -----

ART. 11

L'appaltatore è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. L'appaltatore e il direttore del cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la responsabilità penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in dipendenza del presente appalto. L'appaltatore è inoltre tenuto a presentare all'amministrazione comunale, prima della consegna dei lavori, una dichiarazione attestante l'organico medio annuo dell'Impresa, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti. -----

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, le disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di costo del lavoro, di previdenza ed assistenza previste dal Capitolato Speciale d'Appalto – norme amministrative e dalla contrattazione collettiva. -----

L'Impresa aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza della possibilità di ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori presso il Servizio Lavoro dell'ente Provincia Autonoma di Trento e presso le sedi degli enti I.N.P.S.,

I.N.A.I.L. e CASSA EDILE della medesima provincia. -----

ART. 12

E' a carico dell'impresa appaltatrice l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni del Comune ed alle cose di qualsiasi altra persona o Ente. Ogni più ampia responsabilità, in caso di sinistro, ricadrà pertanto sull'impresa appaltatrice, restando sollevato il Comune ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza.-----

ART. 13

Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della L.P. 2/2016 e dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'impresa appaltatrice ha costituito la cauzione definitiva di importo pari ad euro 16.121,50 (sedicimila centoventuno/50), corrispondente al 10% dell'importo di aggiudicazione dei lavori, ridotto ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016, attraverso la polizza fideiussoria n. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto.-----

ART. 14

Per effetto di quanto previsto dall'art. 23 bis della L.P. 26/93 e dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 l'impresa appaltatrice ha stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e verso dipendenti dell'impresa n. [REDACTED] rilasciata in data 06/10/2020 [REDACTED]
[REDACTED]-----

ART. 15

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto stanno e si assumono a carico dell'impresa aggiudicataria.-----

ART. 16

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA e pertanto si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. L'imposta di bollo del presente contratto viene assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22/2/2007.

ART. 17

Il signor Fabio Cristofolini, come sopra generalizzato, dopo essere stato ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del Decreto Presidente Repubblica n. 445/2000, dichiara l'inesistenza delle situazioni di cui all'art. 20 commi 10 e 11 Legge Provinciale n. 26/1993 e s.m. (divieto di affidamento di incarichi di progettazione e affidamento lavori progettati, ecc.); di non aver commesso errore grave nell'esecuzione della propria attività professionale; di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni; di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti secondo la legislazione italiana. Dalle verifiche effettuate non risultano a carico della ditta appaltatrice le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011. -----

ART. 18

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in Vallelaghi (TN), Vezzano, in via Roma n. 41.-----

ART. 19

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della L. 196/2003 l'appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali e dà il consenso al Comune quanto al loro utilizzo a fini di attività dirette all'assolvimento di obblighi previsti per legge o regolamento. -----

ART. 20

Ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 (antimafia) l'impresa assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine l'impresa si obbliga a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'articolo 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'impresa si obbliga a inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi. -----

E, richiesto, io ViceSegretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 12 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19.2.1913 n. 89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell' art. 10 del d.P.C.M. 30 marzo 2009.

CAGOL MONICA/
2020.12.21 08:57:46
CN=CAGOL MONICA
C=IT
2.5.4.5=TINIT-CGLMNC66
2.5.4.42=MONICA
RSA/2048 bits

COMUNE DI VALLELAGHI - dott.ssa Monica Cagol

IMPRESA CRISTOFOLINI ELIGIO SNC - sig. Fabio Cristofolini

CRISTOFOLINI
2020.12.21 08:56:32
CN=CRISTOFOLINI FABIO
C=IT
2.5.4.5=TINIT-CRSHBA/SL
2.5.4.42=FABIO
RSA/2048 bits

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE - dott. Claudio Baldessari

BALDESSARI C
2020.12.21 08:58:47
CN=BALDESSARI CLAUD
C=IT
2.5.4.5=TINIT-BLDCLD76L
2.5.4.42=CLAUDIO
RSA/2048 bits